



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 26/06/2015 N. 52

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N. 3196/14

L'anno **duemilaquindici** , addì **ventisei** , del mese di **giugno** , alle ore **14,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **BARILE CARMINE**, nella sua qualità di **SINDACO** f.f. .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------|--------------|----------|
| BARILE CARMINE | SINDACO F.F. | SI |
| AMBROSINO ROSA , ANNA | ASSESSORE | SI |
| IANNOTTA SANDRO | ASSESSORE | SI |
| MAZZELLA GIOSUE' | ASSESSORE | SI |
| DI MEGLIO ISIDORO | ASSESSORE | SI |

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO che:

Premessa:

- Con citazione notificata in data 21.01.2003 la Ferredile s.r.l., ora in liquidazione conveniva in giudizio il Comune di Ischia per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di €. 353.356,07, ovvero di quella diversa che sarebbe stata determinata in corso di causa, maggiorata di interessi legali e moratori, nonché di rivalutazione dal 7.12.2001 o dalla diversa data da accertarsi sempre in corso di causa. Assumeva l'attrice che, indetta dal Comune in data 6.11.97 una tornata di dieci bandi di gare per aste pubbliche, aveva partecipato alle gare di appalto, risultando aggiudicataria della gara n. 4 con un'offerta di £. 919.768.320, gara che aveva ad oggetto la

riorganizzazione dei servizi portuali ubicati nell'area ex cantieri navali (c.d. cantiere Argita) del Comune di Ischia; che in data 19.12.97 la G.M. con delibera n. 835 approvava il verbale di gara ed aggiudicava definitivamente l'appalto ad essa istante; che il rapporto contrattuale aveva avuto tormentate vicende tanto da indurla ad iscrivere una serie di riserve, sostanzialmente accolte dalla direzione dei lavori sia in merito alla fondatezza che in merito alla quantificazione, tutte riconducibili all'esclusiva responsabilità della stazione appaltante che aveva assicurato la "cantierabilità" del progetto, ma non era stata in grado di consegnare l'area interessata dai lavori; a riprova di ciò evidenziava che in sede di stipula del contratto intervenuta dopo la consegna dei lavori, la stazione appaltante recependo le sue doglianze, aveva convenuto l'inserimento di una clausola di salvaguardia che stabiliva come condizione essenziale la rimozione della causa che impedivano la consegna dei lavori con la previsione della risoluzione di diritto in mancanza di avveramento della condizione entro il 31.12.1999. Aggiungeva poi che svariati erano stati gli impedimenti all'esecuzione dei lavori, tutti riconducibili all'occupazione da parte di terzi dell'area di cantiere con conseguente aumento dei tempi e dei costi di lavorazione.

- Il Comune di Ischia, costituito in giudizio, contestata la sussistenza dei ritardi e delle inadempienze imputategli, denotava come il fondamento di ogni avversa pretesa fosse escluso dal tenore dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto, norma che facultava l'Amministrazione, in ipotesi di lavori molto estesi e in mancanza dell'intera disponibilità dell'area destinata ad ospitare il cantiere e in presenza di altra causa di impedimento, a disporre la consegna anche in più tempi successivi con verbali parziali e ciò senza che lo stesso appaltatore avesse il potere di sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi ed indennizzi; deduceva che i ritardi erano dipesi da fatti non imputabili all'Amministrazione appaltante (così il sequestro di parte del cantiere navale ad opera del GIP del Trib. Napoli) al pari della mancata, intera disponibilità delle aree oggetto dei lavori in appalto (abusivamente occupati da terzi), precisava che l'atto sottoscritto il 28.8.2000 doveva intendersi come di consegna parziale, così che l'appaltatore non avrebbe potuto sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
- Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'espletamento della CTU, il Tribunale Napoli Sez. XII con sentenza n. 11450/2008 accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune di Ischia al pagamento della complessiva somma di €. 252.899,05 oltre rivalutazione ed interessi ed al pagamento delle spese di lite e di CTU;
- Avverso tale pronuncia il Comune di Ischia proponeva appello chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- Con ordinanza del 28.04.2010 pubblicata in data 27.05.10 la Corte adita disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 11450/10 e successivamente con sentenza n. 3196/14 accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Comune di Ischia e lo condannava al pagamento in favore della Ferredile s.r.l. della complessiva somma di €. 229.423,92 oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalle date di iscrizione delle riserve ai rispettivi SAL sino al soddisfo ed oltre interessi legali a partire dal capitale indicato e via via rivalutato di anno in anno, nonché al pagamento delle spese del grado di giudizio compensate di 1/4;
- La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3196/14 veniva notificata in forma esecutiva in data 24.07.2014 al Comune di Ischia, il quale con delibera di C.C. n. 27 del 10.10.2014 provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi €. 392.231,73;
- La Ferredile s.r.l. già in liquidazione, in pendenza del termine lungo per l'impugnazione della sentenza n. 3196/14, stipulava con la società LGP Costruzioni srl atto di cessione

pro soluto del credito per cui è causa vantato nei confronti del Comune di Ischia, in virtù di scrittura privata autenticata per notar Pulcini di Napoli del 10.10.2012 registrata in Napoli in data 05.11.2012. Tale cessione veniva in data 10.04.2015 notificata al Comune di Ischia che la rifiutava con nota prot. n. 13262 del 20.05.2015;

- La società L.G.P. Costruzioni s.r.l. notificava al Comune di Ischia dapprima atto di precetto in forza della predetta sentenza n. 3196/14 dell'importo di €. 393.403,70 e successivamente in data 26.06.2015 atto di pignoramento presso terzi con citazione innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia per l'udienza del 25.09.2015;

- con atto notificato alla società L.G.P. Costruzioni s.r.l. e alla società Ferredile s.r.l. in liquidazione in data 24.6.2015, il Comune di Ischia, al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di C.A., ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3196/2014 e il termine per il deposito di tale ricorso viene a scadere in data 14.7.2015;

- Le parti si danno atto di conoscere e aver considerato ai fini della presente transazione gli atti tutti dei detti processi, delle procedure amministrative relative, e quant'altro attinente, anche se non espressamente richiamato, e di aver effettuato le valutazioni di rispettiva convenienza, addivenendo quindi alla presente transazione avente per oggetto la descritta controversia ed ogni questione insorta o che possa insorgere tra loro relativamente alla vicenda sostanziale e processuale in questione;

- Sotto il profilo delle valutazioni di opportunità e convenienza per l'Ente occorre tener conto da un lato della natura di giudizio di legittimità del ricorso per Cassazione con la conseguente alea del procedimento, dall'altro di due sentenze (Tribunale e Corte d'Appello) non favorevoli per l'Ente che ha interesse alla definizione dell'annosa vicenda processuale, sia per evitare la prosecuzione delle azioni esecutive già intraprese, sia per ottenere una congrua dilazione del pagamento delle somme dovute in considerazione della grave situazione finanziaria in relazione alle disponibilità di cassa;

- A seguito di incontro tenutosi presso la sede comunale si è deciso di addivenire ad un accordo transattivo e l'avv. Enrico Bonelli ha trasmesso proposta transattiva formulata dall'avv. Luigi Scalfaro legale della Ferredile srl e della L.G.P. Costruzioni;

- Il Comune di Ischia ha proposto di pagare alla L.G.P. Costruzioni s.r.l. l'importo di €. 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00), senza ulteriori interessi a maturarsi, con la seguente rateizzazione:

1^ rata di €. 110.000,00 entro il 31.01.2016,

2^ rata di €. 110.000,00 entro il 31.01.2017,

3^ rata di €. 110.000,00 entro il 31.01.2018,

- Il Comune di Ischia ha inoltre proposto di pagare all'avv. Luigi Scalfaro n.q. di procuratore antistatario l'importo delle spese di giudizio ammontante ad €. 25.308,00 oltre cpa e iva ed oltre €. 9.281,08 per spese non imponibili ivi comprese le spese di ctu, come da sentenze di primo e secondo grado, entro il 31.01.2016;

RITENUTO interesse dell'Ente definire transattivamente la questione nei termini avanti indicati;

Sentito il legale incaricato avv. prof. Enrico Bonelli difensore dell'ente nel giudizio di cassazione con onere di far pervenire relazione conclusiva sulla vicenda processuale prima della definitiva sottoscrizione dell'atto transattivo;

CONSIDERATO che corrisponde all'interesse pubblico la completa definizione transattiva della complessa vicenda processuale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

di riconoscere la validità della cessione di credito notificata al Comune di Ischia il 10.04.2015 e di approvare la proposta transattiva tra la L.G.P. Costruzioni s.l. nonché i sigg.ri Ferrara Luigi e Perrella Costanza n.q. di soci della società Ferredile s.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese dal 17.7.2013 ed il Comune di Ischia per l'importo complessivo di €. 364.589,08 oltre cpa e iva come per legge, nonché lo schema di transazione contenente tutte le condizioni qui allegato sub A) che contestualmente si approva;


dare atto che la spesa di €. 371.391,87 è stata già impegnata sul capitolo n. 2227/1 Titolo 20201 Missione 1401e capitolo 1944 Titolo 20201 Missione 0111 del bilancio 2015, impegno 1416/97 e 1873/15.

di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere l'allegato atto di transazione.

di disporre la trasmissione della presente deliberazione nonché dell'atto transattivo all'esito della sottoscrizione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Campania.


Il Presidente

Dr. Carmine Barile



Il Segretario Generale

dr. Giovanni Amodio



COMUNE DI ISCHIA (Provincia di Napoli)

SCRITTURA PRIVATA

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____, del mese di _____ tra:

il Comune di Ischia ("Comune") in persona dell'ing. Francesco Fermo n.q. di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ischia a ciò legittimato dalla G.C. con atto n. ____ del _____, 2015, in nome e per conto del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n. 1 -C.F.: 00643280639, assistita in questo atto dall'avv. Enrico Bonelli;

e

il Sig. Ferrara Pasquale nato ad Afragola (NA) il 03.11.1958 n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della società L.G.P. Costruzioni s.r.l., con sede in Napoli al viale della Costituzione Is. G/1, p.iva n. 03698690637, in qualità di cessionaria del credito, dalla cedente società Ferredile s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Luigi Ferrara, giusto atto di cessione di crediti per notar Vincenzo Pulcini di Napoli repertorio n. 54251 – raccolta n. 14087 del 10.10.2012, registrato a Napoli il 05.11.2012 al n. 21655/1T

e notificato al Comune di Ischia il 10.04.2015, assistita in questo atto dall'avv. Luigi Scalfaro;

nonché

i sigg. Ferrara Luigi, nato a Casoria (Na) il 3.10.29, residente in Casavatore alla via F.M. Pagano n. 44 -C.F.: FRRLGU29R03B990P e Perrella Costanza, nata a Napoli il 5.11.32, residente in Casavatore alla via F.M. Pagano n. 44 - C.F.: PRRCTN32T45F839P, il primo n.q. già di socio, per una quota del 66,67% del capitale sociale, della società Ferredile s.r.l., C.F.: 06776240639, e di liquidatore della stessa società, poi cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.7.2013, la seconda, n.q. già di socia, per una quota del 33,33% del capitale sociale della stessa società Ferredile s.r.l. assistiti in questo atto dall'avv. Luigi Scalfaro,

Premessa:

- Con citazione notificata in data 21.01.2003 la Ferredile s.r.l., ora in liquidazione conveniva in giudizio il Comune di Ischia per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di €. 353.356,07, ovvero di quella diversa che sarebbe stata determinata in corso di causa, maggiorata di interessi legali e moratori, nonché di rivalutazione dal 7.12.2001 o dalla diversa data da accertarsi sempre in corso di causa. Assumeva l'attrice che, indetta dal Comune in data 6.11.97 una tornata di dieci bandi di gare per aste pubbliche, aveva partecipato alle gare di appalto, risultando aggiudicataria della gara n. 4 con un'offerta di £. 919.768.320, gara che aveva ad oggetto la riorganizzazione dei servizi portuali ubicati nell'area ex cantieri navali (c.d. cantiere Argita) del Comune di Ischia; che in data 19.12.97 la G.M. con delibera n. 835 approvava il verbale di gara ed aggiudicava definitivamente l'appalto ad essa istante; che il rapporto contrattuale aveva avuto tormentate vicende tanto da indurla ad iscrivere una serie di riserve, sostanzialmente accolte dalla direzione dei lavori sia in merito alla fondatezza che in merito alla quantificazione, tutte riconducibili all'esclusiva responsabilità della stazione appaltante che aveva assicurato la "cantierabilità" del progetto, ma non era stata in grado di consegnare l'area interessata dai lavori; a riprova di ciò evidenziava che in sede di stipula del contratto intervenuta dopo la consegna dei lavori, la stazione appaltante recependo le sue doglianze, aveva convenuto l'inserimento di una clausola di salvaguardia che stabiliva come condizione essenziale la rimozione della causa che impedivano la consegna dei lavori con la previsione della risoluzione di diritto in mancanza di avveramento della condizione entro il 31.12.1999. Aggiungeva poi che svariati erano stati gli impedimenti all'esecuzione dei lavori, tutti riconducibili all'occupazione da parte di terzi dell'area di cantiere con conseguente aumento dei tempi e dei costi di lavorazione.

- Il Comune di Ischia, costituito in giudizio, contestata la sussistenza dei ritardi e delle inadempienze imputategli, denotava come il fondamento di ogni avversa pretesa fosse escluso dal tenore dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto, norma che facultava l'Amministrazione, in ipotesi di lavori molto estesi e in mancanza dell'intera disponibilità dell'area destinata ad ospitare il cantiere e in presenza di altra causa di impedimento, a disporre la consegna anche in più tempi successivi con verbali parziali e ciò senza che lo stesso appaltatore avesse il potere di sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi ed indennizzi; deduceva che i ritardi erano dipesi da fatti non imputabili all'Amministrazione appaltante (così il sequestro di parte del cantiere navale ad opera del GIP del Trib. Napoli) al pari della mancata, intera disponibilità delle aree oggetto dei lavori in appalto (abusivamente occupati da terzi), precisava che l'atto sottoscritto il 28.8.2000 doveva intendersi come di consegna parziale, così che l'appaltatore non avrebbe potuto sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

- Instauratosi il contraddittorio, all'esito dell'espletamento della CTU, il Tribunale Napoli Sez. XII con sentenza n. 11450/2008 accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune di Ischia al pagamento della complessiva somma di €. 252.899,05 oltre rivalutazione ed interessi ed al pagamento delle spese di lite e di CTU;
- Avverso tale pronuncia il Comune di Ischia proponeva appello chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
- Con ordinanza del 28.04.2010 pubblicata in data 27.05.10 la Corte adita disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 11450/10 e successivamente con sentenza n. 3196/14 accoglieva parzialmente l'appello proposto dal Comune di Ischia e lo condannava al pagamento in favore della Ferredile s.r.l. della complessiva somma di €. 229.423,92 oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalle date di iscrizione delle riserve ai rispettivi SAL sino al soddisfo ed oltre interessi legali a partire dal capitale indicato e via via rivalutato di anno in anno, nonché al pagamento delle spese del grado di giudizio compensate di 1/4;
- La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3196/14 veniva notificata in forma esecutiva in data 24.07.2014 al Comune di Ischia, il quale con delibera di C.C. n. 27 del 10.10.2014 provvedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi €. 392.231,73;
- La Ferredile s.r.l. già in liquidazione, in pendenza del termine lungo per l'impugnazione della sentenza n. 3196/14, stipulava con la società L.G.P. Costruzioni srl atto di cessione pro soluto del credito per cui è causa vantato nei confronti del Comune di Ischia, in virtù di scrittura privata autenticata per notar Pulcini di Napoli del 10.10.2012 registrata in Napoli in data 05.11.2012. Tale cessione veniva in data 10.04.2015 notificata al Comune di Ischia che la rifiutava con nota prot. n. 13262 del 20.05.2015;
- La società L.G.P. Costruzioni s.r.l. notificava al Comune di Ischia dapprima atto di precetto in forza della predetta sentenza n. 3196/14 dell'importo di €. 393.403,70 e successivamente in data 26.06.2015 atto di pignoramento presso terzi con citazione innanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia per l'udienza del 25.09.2015;
- con atto notificato alla società L.G.P. Costruzioni s.r.l. e alla società Ferredile s.r.l. in liquidazione in data 24.6.2015, il Comune di Ischia ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3196/2014 e il termine per il deposito di tale ricorso viene a scadere in data 14.7.2015;
- Le parti si danno atto di conoscere e aver considerato ai fini della presente transazione gli atti tutti dei detti processi, delle procedure amministrative relative, e quant'altro attinente, anche se non espressamente richiamato, e di aver effettuato le valutazioni di rispettiva convenienza, addivenendo quindi alla presente transazione avente per oggetto la descritta controversia ed ogni questione insorta o che possa insorgere tra loro relativamente alla vicenda sostanziale e processuale in questione.

Tanto premesso con valore di patto, ulteriormente

SI CONVIENE:

Il Comune di Ischia riconosce la validità della cessione di credito notificatagli in data 10.04.2015, per cui l'importo dovuto dal Comune di Ischia alla L.G.P. Costruzioni s.r.l. viene rideterminato transattivamente nella somma di € 330.000,00 (euro trecentotrentamila virgolazerozero) oltre le spese legali ammontati ad €. 25.308,00 oltre cpa e iva ed oltre €. 9.281,08 per spese non imponibili ivi comprese le spese di ctu come da sentenze di primo e secondo grado e con attribuzione all'avv. Luigi Scalfaro.

Il Comune e la L.G.P. Costruzioni s.r.l. rinunciano ad ogni altra pretesa o contestazione reciproca, anche per spese e interessi ad oggi maturati.

L'importo transattivamente definito di €. 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) verrà pagato alla L.G.P. Costruzioni s.r.l. dal Comune di Ischia, che si obbliga a tanto, con le seguenti modalità e scadenze: 1^a rata di €. 110.000,00 entro il 31.01.2016, 2^a rata di 110.000,00 entro il 31.01.2017 e la 3^a rata di €. 110.000,00 entro il 31.01.2018.

L'importo delle spese di giudizio ammontante ad €. 25.308,00 oltre cpa e iva ed oltre €. 9.281,08 per spese non imponibili ivi comprese le spese di ctu come da sentenze di primo e secondo grado verrà pagato all'avv. Luigi Scalfaro n.q. di procuratore antistatario entro il 31.01.2016 mediante accredito sul c.c.b. intestato allo stesso codice iban: IT16Z0623003551000056974013.

Restano a carico intero ed esclusivo del Comune di Ischia i costi per la registrazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3196/2014, facultando la Ferredile a richiedere il rimborso della registrazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 11450/2008.

Il mancato puntuale ed integrale pagamento da parte del Comune di quanto dovuto alle singole scadenze di cui sopra, anche una sola di essa, comporterà automaticamente la perdita del beneficio della dilazione e l'ulteriore obbligo di pagare, sulle somme non ancora pagate, gli interessi compensativi e la rivalutazione di cui in sentenza al soddisfo, nonché il venir meno di tutte le rinunce della L.G.P. Costruzioni s.r.l. sul credito di cui alla sentenza n. 3196/14 della Corte di Appello di Napoli e, pertanto, il presente accordo non ha natura novativa dei rapporti e diritti ivi contemplati.

Il Comune effettuerà i pagamenti alla società L.G.P. Costruzioni s.r.l. mediante bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente Iban: IT15T0103003408000000427820.

Le parti dichiarano che relativamente al giudizio di Cassazione, lo stesso sarà, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente, oggetto di esplicita rinuncia da parte del Comune di Ischia il quale si impegna a non depositarlo presso la Segreteria della S.C. di Cassazione. La L.G.P. Costruzioni s.r.l. da parte sua conviene che il procedimento di pignoramento presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia verrà fatto estinguere, intendendosi lo stesso già con la sottoscrizione del presente atto rinunciato con compensazione delle spese. La rinuncia al giudizio di pignoramento sarà depositata a cura dell'avvocato della L.G.P. Costruzioni al competente Ufficio Giudiziario entro il mese di luglio 2015.

Cedono ad esclusivo carico del Comune di Ischia, le spese del presente atto e le imposte, tasse e sovrattasse eventuali della sua registrazione, che verrà effettuata se nel caso a cura del Comune.

Le parti si danno atto di aver con il presente transattivamente definito ogni questione tra loro, nulla potendo più reciprocamente pretendere, e comunque rinunciandovi, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto e con specifico riferimento al buon esito di tutti i pagamenti previsti.

Qualunque controversia tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Napoli.

I sigg. Ferrara Luigi e Perrella Costanza, il primo n.q. già di socio, per una quota del 66,67% del capitale sociale della società Ferredile s.r.l., C.F.: 06776240639, e di liquidatore della stessa società, poi cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.7.2013, la seconda, n.q. già di socia, per una quota del 33,33% del capitale sociale della stessa società, dichiarano di confermare pienamente la suddetta cessione del credito in favore della società L.G.P. Costruzioni s.r.l. stipulata con atto per notar Pulcini del

10.10.12, onde per effetto della stessa dichiarano che nulla hanno a pretendere dal Comune di Ischia per tutte le obbligazioni da questo assunte in virtù del presente atto transattivo e dei conseguenti pagamenti e, quindi, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni loro pretesa, ragione ed azione nascenti dall'originario credito vantato nei confronti dello stesso Comune di Ischia e portato da ultimo dalla sopra citata sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3196/2014.

Sottoscrivono il presente atto per autentica di firma e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex. art. 13 – comma 8 – L. 247 /12 l'avv. Luigi Scalfaro n.q. di difensore della L.G.P. Costruzioni s.r.l. e l'avv. Enrico Bonelli n.q. di difensore del Comune di Ischia.

La presente transazione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. ____ del _____.2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Francesco Fermo

Per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà

Avv. Enrico Bonelli

Amministratore Unico e legale rappr. della società L.G.P. Costruzioni s.r.l.

Pasquale Ferrara

Ferrara Luigi

Perrella Costanza

Per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà

Avv. Luigi Scalfaro

RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Li

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Perche' conveniente per l'Ente

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

.....

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Somma da impegnare | € 374.384,80 | Cap. 2227/1 | Missione 1401 |
| Somma stanziata in bilancio | € | | Titolo 20201 |
| Somme già impegnate | € | | |
| Somma disponibile | € | CAP. 1944 | 01.11 |
| IMPEGNO N. 1416/97 | | | 20201 |

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20 LUG. 2015

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 19278 del 20 LUG. 2015

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**
